

Tribunale Frosinone, C – Sentenza n. 64 del 23.01.2018

Estensore: Ciccolo

**PROCEDURE CONCORSUALI - COMPENSAZIONE LEGALE EX ART. 56 L.F. –
PRINCIPIO DI CONTINUITÀ TRA PROCEDURE CONCORSUALI**

Presupposto essenziale di operatività della compensazione legale di cui all'art. 56 l.f., secondo cui i creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento, è l'antiorità al fallimento del fatto genetico delle obbligazioni. In applicazione del principio di continuità tra procedure concorsuali, sebbene la norma citata sia pacificamente inapplicabile alla procedura di amministrazione controllata, stante il mancato richiamo nella disciplina, essa è applicabile anche qualora la dichiarazione di fallimento segua senza soluzione di continuità alla cessazione della procedura di amministrazione controllata, alla quale l'imprenditore sia stato precedentemente ammesso, sempre che le contrapposte posizioni di debito-credito, compensabili per effetto della predetta norma, siano sorte e coesistano anteriormente all'inizio dell'amministrazione controllata.